GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MARTEDI 4 DICEMBRE — NUM. 285

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

S. M. il Re, con decreto in data 2 dicembre corrente, ha nominato l'onorevole avvocato Alessandro Fortis, Deputato al Parlamento, Sotto Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **MMMCXL** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 27 luglio 1888, con cui la Deputazione provinciale di Messina ha divisato di proporre lo scioglimento dell'Amministrazione della Opera pia Belbruno nel comune di Pettineo, in seguito alle gravi irregolarità accertate a carico di essa mediante regolare inchiesta;

Visti gli atti prodotti a corredo, e ritenuto che le risultanze di detta inchiesta giustificano appieno l'adozione del proposto provvedimento;

Visto l'art. 21 della legge 3 agosto 1862, N. 753 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia Belbruno nel comune di Pettineo è disciolta, e la provvisoria sua gestione sarà affidata ad un Delegato straordinario da nominarsi dal Prefetto della provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 ottobre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il R. decreto 18 agosto 1888, N. 5680 (Serie 3ª), col quale il comune di Girgenti fu autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892 (Serie 3ª);

Veduti gli articoli 17 della legge stessa e 20 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, N. 3003 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Giunta speciale di Sanità, instituita nel comune di Girgenti giusta le succitate disposizioni di legge, sarà composta come segue:

1° Tinelli avv. Valentino, giudice del Tribunale civile e correzionale, presidente;

2° Campagna avv. Gaspare, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

3° Ronsisvalle dott. Giuseppe, consigliere di Prefettura;

4° Garofalo ing. Vittore, ufficiale del Genio civile;

5° Schifano dott. Alfonso, medico;

6° Fasoli cav. prof. Giovanni Battista, chimico;

7° Un consigliere provinciale di nomina del Consiglio provinciale di Girgenti.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con R. decreto del 25 settembre 1888:

De Bono Domenico e Moscato Scipione, ufficiali d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominati archivisti di 3ª classe (lire 2,500).

Con RR. decreti del 5 ottobre 1888:

Landelli Michele, computista di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per avanzata età.

Meomartino Francesco, computista di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per anzianità di servizio.

Con R. decreto dell'11 ottobre 1888:

Testa Trajano, computista di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Con RR. decreti del 20 ottobre 1888:

Migeca Giuseppe, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per avanzata età.

Cardinali avv. Emidio, sotto segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per motivi di salute.

Con RR. decreti del 28 ottobre 1888:

Mazzucchelli comm. avv. Edoardo, direttore capo divisione di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promosso alla 1ª classe (lire 7,000).

Alocci comm. Giovanni Evangelista, capo sezione di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, nominato ispettore generale nel Ministero (lire 6,000).

Toni cav. avv. Ulisse, capo sezione di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promosso alla 1ª classe (lire 5,000).

Barini cav. Giuseppe, consigliere di 1° grado di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato capo sezione di 2ª classe nel Ministero (lire 4,500).

Giustiniani march. cav. dott. Benedetto, primo segretario di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, nominato capo sezione di 2ª classe (lire 4,500).

Galleani cav. avv. Luciano, primo segretario di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promosso alla 1ª classe (lire 4,000).

Goretti dott. Aldo, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promosso alla 1ª classe (lire 3,000).

Pasanisi Emilio, computista di 2ª classe nell'Amministrazione centrale promosso alla 1ª classe (lire 2,500).

Ferrari cav. dott. Giuseppe fu Francesco, consigliere delegato di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 1ª classe (lire 7,000).

La Mola comm. Antonio, Ferrari cav. avv. Bernardo Carlo, Sborni cav. dott. Federico, Fassini Camossi barone cav. avv. Mario e Manolesso Ferro cav. Giorgio, consiglieri delegati di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 1ª classe (lire 7000).

Marchesiello cav. Carlo, Giacomelli cav. Giulio, Battistoni cav. Beniamino, Bianchi cav. Ottavio, Grimani cav. dott. Luigi, Frumento cav. avv. Francesco, Garelli cav. avv. Filiberto e Pabis cav. avv. Aurelio, sotto prefetti di 1° grado di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 1ª classe nello stesso grado (lire 5000).

D'Aumiller Vandac cav. dott. Pier Alessandro, consigliere di 1° grado di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 1ª classe nello stesso grado (lire 5000).

Errante Rampolla cav. Filippo, sotto prefetto di 1° grado di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato consigliere di 1ª classe nel 1° grado (lire 5,000).

Foppoli cav. dott. Alessandro, consigliere di 1° grado di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 1ª classe nello stesso grado (lire 5,000).

Annaratone cav. avv. Angelo, sotto prefetto di 1° grado di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 1ª classe nello stesso grado (lire 5,000).

Spano Ledda avv. Gavino, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato consigliere di prefettura di 2ª classe nel 2° grado (lire 3,500).

Iapoce barone avv. Filippo, Casile Vincenzo, Persico Ferdinando, Cafassi Michele, Rinaldi Giovanni, Andreatta dott. Silvestro, Lisacane Enrico, Davoli Napoleone, Gelosi Francesco e Bondonio Luigi, segretari di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 1ª classe (lire 3,000).

Peretti Federico, De Nava Felice, Rinaldi dott. Cesare e Arcamone Federico, segretario di 2ª classe nell' amministrazione provinciale, promossi alla 1ª classe (lire 3,000).

Di Paola Carlo, De Romita Gaspare, Del Gaudio Raffaele, Lozzi dott. Filoteo, Fiorini dott. Andrea, Sottili nob. dott. Nicola, Gioppi nob. dott. Luigi, Serafini dott. Tarcisio, Della Valle dott. Corrado e De Pieri dott. Gaetano, segretari di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 2ª classe (lire 2,500).

Catolfi Salvoni conte dott. Lamberto, segretario di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio.

De Negri dott. Girolamo, Biondi dott. Achille, Brogiani dott. Italo, Zuppani conte dott. Paolo, Ansaldi dott. Orso, Gilardoni dott. Ernesto, Miotti dott. Ausonio, Lepore dott. Antonio, Fossa conte dott. Benedetto, Lolli dott. Luigi, Alberti dott. Claudio e Pertile dott. Angelo, sotto segretari nell'Amministrazione provinciale, nominati segretari di 3ª classe (lire 2000).

Puccioni Socrate, Besson Angelo e Bistolfi Carlo, ragionieri di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 1ª classe (lire 4000).

Donadon Luigi, Peracca Luigi, Zanetti Edoardo e Virgilio Giacomo, ragionieri di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 2ª classe, (lire 3500).

Adelasio Arturo, computista di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato ragioniere di 3ª classe, (lire 3000).

Cavani Andrea, computista di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 1ª classe, (lire 2500).

Mazzocchi Gabriele, computista di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per motivi di salute.

Mantovani Ettore, già computista di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, esonerato dal servizio perchè arruolato nel corpo dei volontari d'Africa, richiamato in servizio.

Piantanida Rodolfo, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, stato dispensato dal servizio perchè chiamato sotto le armi, richiamato in servizio.

Giuliani dott. Mario, copista negli Archivi di Stato, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Con R. decreto del 6 novembre 1888:

Varsi dott. Felice, Gatti dott. Cesare, Saroldi dott. Ernesto, Breganze dott. Camillo e Melito dott. Marco, alunni di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale, nominati sotto segretari (lire 1,500).

Con R. decreto dell'8 novembre 1888:

Girardi dott. Guglielmo, segretario di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio.

Con R. decreto dell'11 novembre 1888:

Casalis comm. avv. Bartolomeo e Maccaferri comm. Luigi, prefetti di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocati in aspettativa per ragioni di servizio.

Con R. decreto del 14 novembre 1888:

Rossi cav. dott. Venceslao, Dal Colle cav. Lodovico, Zerbi cav. dott. Luigi e Nicolini cav. Paolo, consiglieri di 2° grado di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 2ª classe nel 1° grado (lire 4,500).

Secchi cav. Alfonso, Filippini cav. dott. Filippo, Bollati cav. avv. Giovanni Ernesto e Giacosa cav. Stefano, consiglieri di 2° grado di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 2ª classe nel 1° grado (lire 4500).

Clarenza cav. dott. Ignazio, Scimonelli cav. Salvatore, Scarzelli cav. Luigi, Mutinelli cav. Giuseppe, Manara cav. Giovanni e Pietri cav. Gavino, sotto prefetti di 2° grado di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 2ª classe nel 1° grado (lire 4500).

Gandin cav. Pietro e Bandini cav. Zeffiro, commissari distrettuali nell'Amministrazione provinciale, nominati sotto prefetti di 1ª classe nel 2° grado (lire 4000).

Beltrame cav. Carlo, Anfossi cav. Costanzo, Martino cav. Eduardo e Fossa Lorenzo, consiglieri di 2° grado di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominati sotto prefetti di 1ª classe nel 2° grado (lire 4000).

De Tomi Francesco, Castagnini cav. Lorenzo, Pingue cav. avv. Abele, Corti Antenore, Pichi cav. Germano, Ferandi Severino, Vittorelli nob. cav. dott. Jacopo, Nasalli conte cav. dott. Amadeo e Tola cav. dott. Gavino, consiglieri di 2° grado di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 1ª classe nello stesso grado, (lire 4,000).

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 25 novembre 1888:

I seguenti ufficiali di complemento dell'esercito permanente sono ascritti in tale qualità nella milizia mobile (art. 6, legge 29 giugno 1882, N. 830).

Arma di fanteria.

Tenenti.

Lo Vecchio Francesco, distretto Arezzo.
Bobbio Cesare, id. Milano.
De Renzo Francesco, id. Cosenza.
Buffoni Felice, distretto Como.
De Pasquale Antonio, id. Messina.
Casati Curzio, id. Forlì.
Giusto Domenico, id. Padova.
Fantini Giulio, id. Orvieto.
Sacerdoti Carlo, id. Modena.
Maltoni Vittorio, id. Forlì.
Romanazzi Orazio, id. Bari.
Battisti Giuseppe, id. Venezia.
Oliva Claudio, id. Pesaro.
Guarino Vincenzo, id. Campagna.
Avenia Matteo, id. Napoli;
Bonati Agostino, 6 alpini.
Bonalda Carlo, 5 id.
Gobbo Luigi, distretto Firenze.
Previti Carlo, id. Palermo.
Pons Luigi, id. Firenze.
Canegallo Carlo, id. Voghera.
De Benedetti Edoardo, id. Cuneo.
Lizier Giovanni, id. Venezia.
Cappa Innocenzo, 4 alpini.
Toccafondi Giuseppe, distretto Ravenna.
Corigliano Marco, id. Nola.
Campanari Alessandro, id. Firenze.
Mammarelli Giustino, id. Chieti.
Palozzi Giuseppe, id. Roma.
De Leone Domenico, id. Teramo.
Vanni Filippo, id. Napoli.
Omodei Carmelo, id. Palermo.
Landini Roberto, id. Firenze.
Mazzoli Vittorio, id. Reggio Emilia.
Storari Eugenio, id. Verona.
Cavriani Luigi, id. Mantova.
Testoni Alfredo, id. Bologna.
Ristori Giuseppe, id. Firenze.
Sizia Giacomo, 1° alpini.
Iemmi Fulvio, distretto Reggio Emilia.
Ferrini Giuseppe, id. Palermo.
Lanni Giovanni, id. Frosinone.
Saponaro Stefano, id. Bari.
D'Agnolo Giuseppe, id. Padova.
Azzolini Giuseppe, id. Roma.
Vivaldi Tullio, id. Verona.
Capararo Antonio, id. Avellino.
Furia Pasquale, id. Foggia.
Galimberti Lorenzo, id. Cuneo.
Carloni Antonio, id. Cremona.
Minotti Frediano, id. Milano.
Stevani Alberto, id. Piacenza.
Nardi Nicola, id. Siracusa.

Sottotenenti.

Pisoni Pietro, distretto Milano.
De Nitto Romualdo, id. Lecce.
Beneventano Del Bosco Ferdinando, id. Roma.
Casetta Gio. Battista, id. Vicenza.
Belli Giacomo, id. Roma.
Giuseppone Francesco, id. Napoli.
Bassani Anselmo, 7 alpini.
Anau Flaminio, distretto Roma.
Boccasile Natale, id. Bari.
Albano Adolfo, id. Napoli.
Pegna Giulio, id. Firenze.
Cipollato Umberto, id. Venezia.
Mazzoleni Ettore, 5 alpini.
Siliprandi Provvido, distretto Mantova.
Trapolin Romeo, id. Ferrara.
Sartorelli Giuseppe, id. Rovigo.

Galletti Alcide, distretto Milano.
Veronese Silvio, id. Padova.
Conti Giuseppe, id. Novara.
Barela Nicola, id. Salerno.
Pironti Alfonso, id. Napoli.
Pieri Nerli Francesco, id. Siena.
Caffarelli Raimondo, id. Napoli.
Barbieri Giuseppe, id. Bologna.
Rottondo Evasio, id. Roma.
Capecelatro Alceste, id. Napoli.
Paladini Edoardo, id. Potenza.
Palumbo Emilio, id. Campobasso.
Bonghi Luigi, id. Roma.
Spinola Giampietro, id. Napoli.
Copelli Quintino, id. Parma.
Mascherini Enrico, id. Firenze.
Tronca Giovanni, id. Campobasso.
Boccoli Luigi, id. Verona.
Aloisio Pantaleone, id. Napoli.
Piccirilli Giulio, id. Roma.
Drago Francesco, id. Roma.
Gazzolo Pietro, 3 alpini.
Formilli Gaetano, distretto Potenza.
Berardini Pasquale, id. Aquila.
Menzalora Mariano, id. Palermo.
Saettone Gio. Federico, id. Torino.
Toti Azzolini, id. Palermo.
Ferrari Gaetano, distretto Roma.
Nola Francesco, id. Castrovillari.
Carta Giuseppe, id. Cagliari.
Martini Bartolomeo, 1° alpini.
Dini Filippo, distretto Pesaro.
Marzari Carlo, id. Ravenna.
Meo Giuseppe, id. Bari.
Gesualdi Alfonso, id. Nola.
Collagrande Michele, id. Roma,
Ottolenghi Donato, id. Genova.
Vitale Carlo, id. Vercelli.
Donghi Italo, 2 alpini.
Ballerio Silvio, distretto Milano.
Mancini Giuseppe, id. Orvieto.
Perugino Ferdinando, id. Firenze.
Adorni Attilio, id. Cuneo.
Jerace Marino Carmelo, id. Roma.
Vescovi Ferruccio, id. Livorno.
Pretti Antonio, id. Roma.
Falabrino Michele, id. Casale.
Giannini Francesco, id. Foggia.
Piazza Riccardo, id. Reggio Emilia.
Bartoletti Gaetano, id. Lecco.
Romani Romano, id. Novara.
Maggiulli Giuseppe, id. Reggio Calabria.
Cantoni Leonida, id. Novara.
Balzarini Abbondio, id. Messina.
Scalmani Nicola, id. Mondovì.
Berardi Serafino, id Alessandria.
Negromante Ferdinando, id. Napoli.
Calascibetta Alfio, id. Benevento.
Famigli Adolfo, id. Brescia.
Sacchiero Silvio, id. Mondovì.
Tria Vincenzo, id. Firenze.
Agreste Oreste, id. Roma.
Bertolotto Amedeo, corpo speciale d'Africa.
Taricco Biagio, distretto Casale.
Maddaluno Francesco, id. Napoli.
Testi Luca, id. Ravenna.
Cavazzuti Domenico, id. Bergamo.
Daini Carlo, distretto Firenze.
Rubino Pellegrino, id. Torino.

Arma di cavalleria.

Tenenti.

Campari Matteo, distretto Modena.
Del Carretto di Moncrivello Alberto, id. Torino.
Da Zara Paolo, id. Padova.
Todros-Jona Ernesto, id. Roma.
Origo Domenico, distretto Salerno.
Calandra Davide, id. Torino.
Ponti Carlo, id. Milano.
Silo Francesco, id. Milano.
Pizzorno Vincenzo, id. Savona.

Sottotenenti.

Pirandello Felice, distretto Palermo.
Ferro Antonio, id. Padova.
Pelleri Luigi, id. Torino.
De Busti Cesare, id. Voghera.
Garbin Giovanni, id. Vicenza.
Casati marchese Antonio, id. Piacenza.
Berni Domenico, id. Caserta.
Mazzarella Ferdinando, id. Palermo.
Galletti Luigi, id. Firenze.
Corno Giovanni, id. Torino.
Bottagisio Luigi, id. Verona.
Salvigni Arrigo, id. Ravenna.
Iannuzzi Saverio, id. Campagna.
Filippini Giulio, id. Brescia.

Corpo veterinario militare.

Tenenti.

Marra Rocco, distretto Aquila.

Sottotenenti.

Barogi Domenico, distretto Foggia.
Mattozzi Costantino, id Orvieto.
Caporaletti Giuseppe, id. Macerata.
Merlini Giuseppe, distretto Teramo.
Andreis Ettore, id. Verona.
Calderoni Pasquale, sottotenente complemento, fanteria, dimorante a Gravina (Bari), trasferito col suo grado e colla sua anzianità nella milizia territoriale, fanteria, in applicazione all'art. 96, testo unico leggi reclutamento, ed assegnato al 250 battaglione, 3ª compagnia, Bari.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento (art. 1° lettera *c*, legge 29 giugno 1882, N. 830), assegnati effettivi al distretto di residenza, ed al reggimento per ciascuno indicato, pel caso di mobilitazione, rimanendo intanto in congedo illimitato.

Paolizzi Vincenzo, furiere maggiore distretto Teramo, distretto di residenza Modena, 1° regg. bersaglieri.
Niccolini Luigi, furiere id. Perugia, id. Perugia, 1° id. id.
Iannelli Pietro Luigi, id. id. Taranto, id. Milano, 67 id. fanteria.
Malisardi Oreste, furiere maggiore id. Bologna, id. Genova, 67 id. id.
Carnevale Luigi, furiere id. Novara, id. Brescia, 60 id id.
De Luca Leonardo, soldato 6 artiglieria, nominato sottotenente veterinario di complemento dell'esercito permanente, distretto Ravenna (art. 1°, lettera *f*, legge 29 giugno 1882, N. 830), ed assegnato al 14 artiglieria presso il quale dovrà prestare un anno di servizio dal 16 dicembre 1888.
Natoli Giuseppe, militare di 2ª categoria in congedo illimitato residente a Piazza Armerina (Caltanissetta), nominato sottotenente veterinario di complemento dell'esercito permanente (art. 1°, lettera *f*, legge 29 giugno 1882, N. 830), destinato effettivo al distretto di Caltanissetta, ed assegnato al 24 artiglieria, alla sede del quale dovrà presentarsi il 16 dicembre 1888, onde prestare il servizio prescritto dalla legge 25 gennaio 1888, N. 5177.

MINISTERO DELLE FINANZE

GIUNTA SUPERIORE DEL CATASTO.

Circolare *ai signori Prefetti del Regno; ai signori Direttori e Vice Direttori del catasto, sulla regolarizzazione dei confini e sull'arrotondamento dei fondi rustici.*

Roma, addì 22 novembre 1888.

Per l'art. 41 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, i contratti di permuta e di vendita immobiliare, che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta dall'art. 6 di detta legge, allo scopo di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei fondi, quando il valore dello stabile permutato o venduto non superi le lire 500, sono soggetti soltanto alla tassa fissa di una lira, anzichè a quella proporzionale di trasferimento del 4,80 per cento, e godono inoltre della riduzione di altre tasse ed emolumenti nella misura indicata dallo stesso art. 41.

La regolarizzazione geometrica dei confini e l'arrotondamento dei fondi interessa ad un tempo la formazione e conservazione del catasto, l'economia agraria, lo stato e la sicurezza della proprietà.

Interessa la formazione e conservazione del catasto, perchè la regolare delimitazione e l'arrotondamento dei fondi faciliterà l'opera dei periti rilevatori nella formazione e nell'aggiornamento delle mappe; ed avrà per effetto di diminuire il numero delle particelle di nessuna importanza e di assicurare al catasto una maggiore stabilità.

Interessa l'economia agraria, inquantochè l'arrotondamento delle singole proprietà rende possibile una migliore coltivazione dei terreni, e fa scomparire buona parte di piccoli appezzamenti staccati e spesso incolti, sopprimendo inoltre molte servitù prediali.

Interessa lo stato delle proprietà, perchè le permute e vendite di piccoli appezzamenti tendono a prevenire ed a risolvere definitivamente un gran numero di questioni tra confinanti, con vantaggio non solo dei possessori, ma anche della pubblica Amministrazione.

Contribuisce da ultimo alla sicurezza dei possessi procurando ai medesimi una confinazione più semplice e più definita; e servirà come avviamento all'attuazione del catasto giuridico o probatorio.

E' perciò che alcune legislazioni hanno resa obbligatoria la contermінazione e l'arrotondamento delle proprietà rustiche, applicando perfino il principio dell'espropriazione forzata fra possessori dei fondi contermini.

In vista di tali importanti vantaggi richiamo la speciale attenzione dei signori Prefetti del Regno, e dei signori Direttori e Vice-direttori del Catasto sullo scopo civile, economico e censuario della precitata disposizione di legge, affinchè vogliano, sia per mezzo delle Autorità comunali, sia mediante opportune pubblicazioni nei periodici locali far penetrare nelle classi possidenti la conoscenza e la convinzione dei benefici che se ne attendono.

In particolar modo poi raccomando ai signori Direttori e Vice direttori del catasto di provvedere, affinchè in occasione della delimitazione delle proprietà da rilevarsi, od anche dello aggiornamento delle mappe servibili, ove esistono, sieno premurosamente invitati i possessori ad effettuare nel loro stesso interesse l'arrotondamento delle rispettive proprietà mediante lo scambio e la vendita dei piccoli appezzamenti di terreno, non che a regolarne opportunamente i confini, approfittando del favore temporaneo all'uopo concesso dall'art. 41 della legge.

A tale effetto prego i signori Direttori e Vice-direttori del catasto di rivolgersi alle Commissioni censuarie comunali affinchè vogliano pubblicare apposito avviso per norma degli interessati; e di impartire in proposito le opportune istruzioni ai periti catastali destinati alle operazioni di campagna per l'aggiornamento delle mappe servibili.

E mentre la Giunta superiore del catasto studierà se convenga promuovere altre disposizioni legislative tendenti a realizzare uno stato di cose così proficuo agli interessi generali e privati, faccio pieno assegnamento sull'illuminato concorso delle Autorità politiche e delle Direzioni compartimentali perchè le disposizioni contenute in germe nella legge 1° marzo 1886 abbiano la maggior possibile efficacia ed estensione.

IL MAGGIOR GENERALE
Presidente della Giunta superiore del catasto
A FERRERO.

BOLLETTINO N. 46.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA
dal dì 12 al dì 18 di novembre 1888

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Vottignasco.
Torino — Carbonchio: 7, letali, ad Airasca.
Alessandria — Id.: 1 bovino, morto, a Villaromagnano.
Forme tifose dei bovini: 1, letale, a Castell'Alfero.

REGIONE II. — Lombardia.

Sondrio — Afta epizootica: resta qualche caso a Morbegno e Dazio.
Bergamo — Carbonchio essenziale: 1, letale, a Martinengo.

REGIONE V. — Emilia.

Piacenza — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Vernasca.
Modena — Carbonchio sintomatico: 3, con 2 morti, a Mirandola e Modena.
Tifo petecchiale dei suini: 3 a Nonantola.
Bologna — Id.: 5, letali, ad Anzola.
Carbonchio essenziale: 1 suino, morto, a Castelfranco.
Forlì — Carbonchio: 3 bovini, morti, a S. Arcangelo e Rimini.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Ancona — Tifo petecchiale dei suini: 2, letali, a Sassoferrato.
Ascoli — Carbonchio: 1 bovino, morto, ad Ascoli.

REGIONE VII. — Toscana.

Siena — Tifo petecchiale dei suini: 3, con 1 morto, a Castiglione d'Orcia.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Scabbie degli ovini: 300 a Civitavecchia.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Scabbie degli ovini: 70 a Tornimparte.
Zoppina degli ovini: 3 a Borbona.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Rabbie: 1 equino, ucciso, a S. Cipriano d'Aversa.
Catanzaro — Carbonchio: 5 bovini, morti, a Maida.
Reggio — Carbonchio: 75 ovini, morti, a Calanna.

REGIONE XI. — Sicilia.

Girgenti — Affezione morvo-farcinosa: qualche caso a Girgenti e Naro.

REGIONE XII. — Sardegna.

Cagliari — Carbonchio emorragico: diversi casi a Tramatza e Baulada.
Epizoozia indeterminata negli ovini, con 38 morti, a S. Antioco.

Roma, addì 30 novembre 1888.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I. — SEZIONE II

Avviso di trasferimento dei diritti d'autore e d'editore.

Per istromento di cessione 30 maggio 1888, a rogito dott. Vincenzo Strambio di Milano, ivi registrato il 12 giugno successivo, vol. 167, fog. 30, n. 6432, atti pubblici, tutte le Opere musicali (spartiti tea-

trali in partitura ed in riduzione, composizioni varie e libretti poesia), nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* dal 31 marzo 1866 a pubblicate
tutto maggio 1888 e negli elenchi quindicinali del Ministero dal 16 ottobre 1882 a tutto maggio 1888, appartenenti all'editore Tito di Gio. Ricordi, alla ditta Francesco Lucca condotta da Giovannina Strazza vedova Lucca, proprietaria e rilevataria delle ditte di musica Giovanni Canti e Domenico Vismara di Milano e dello stabilimento Borletti, sono cedute alla ditta G. Ricordi e C. di Milano.

Roma, addì 30 novembre 1888.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica:

Nella notificazione relativa alla estrazione a sorte delle obbligazioni per la ferrovia Genova-Voltri, inserta nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre p. p., N. 281, a pag. 3528 dove è stampato 19 dicembre p. v., deve leggersi *12 dicembre.*

Nella stessa pagina 5538 nella distinta delle obbligazioni per i *lavori del Tevere* estratte il 15 novembre stesso — *Emissione 1882* — il numero stampato 355 deve leggersi *555*.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 3 Dicembre 1888.

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 25.

GUERRIERI-GONZAGA., segretario, legge il verbale della seduta di sabato, che è approvato.

Comunicasi un elenco di omaggi.

Accordasi un congedo al senatore Gadda.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 » (N. 131).

PRESIDENTE rammenta essere stato nella seduta di sabato sospeso l'art. 50.

La Commissione dopo presi in esame gli emendamenti proposti al detto articolo dai senatori Cambray-Digny, Cencelli e Corte, ha redatto l'articolo nella forma che segue:

Art. 50.

Il sindaco, nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario o che abbiano una popolazione superiore a 10 mila abitanti, è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto, ed istituito con decreto reale.

Negli altri comuni la nomina è fatta dal Re fra i consiglieri comunali.

Il sindaco dura in ufficio tre anni, ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere.

I comuni che, per virtù del presente articolo, acquistino il diritto della nomina del sindaco, non perderanno questo diritto quando cessassero di essere capoluoghi di provincia o di circondario.

CAMBRAY-DIGNY e CENCELLI ritirano i loro emendamenti e si associano alla proposta della Commissione.

CORTE sostiene che il nuovo art. 50 debba essere respinto siccome contrario al principio di uguaglianza. Dimostra che, secondo le disposizioni del medesimo, tutt'altro che fondare il diritto di elettorato sulla capacità, si darà tale diritto a comuni che non abbiano il due per cento di alfabeti. Crede di fare atto buono proponendo che si respinga l'articolo e che si torni piuttosto al principio che il Governo nomina lui i sindaci in tutti i comuni, sieno grandi sieno piccoli.

ALVISI era d'avviso anche lui che, riguardo a tutti i comuni, dovesse usarsi, per rispetto all'elezione dei sindaci, il medesimo trattamento liberale. Rilegge un brano di un suo discorso del 1869, per dimostrare di essere stato ognora fedele allo stesso programma, mentre l'onor. Crispi avrebbe deviato dal suo.

Prega che si tengano presenti i desideri da lui espressi nella discussione generale e dichiara di ritirare fin d'ora l'aggiunta proposta all'art. 90 del progetto.

RIBERI crede, per ragioni politiche e di opportunità, potersi accettare il concetto dello esperimento parziale recato dall'art. 50. Tanto più che in un medesimo tempo si tratta di applicare e l'allargamento del suffragio e la elettività del sindaco.

Prega che si consideri bene trattarsi di un periodo di transizione.

È contentissimo che l'onor. Digny abbia ritirato il suo emendamento. Però gli è sorto un dubbio sulla nuova redazione dell'art. 50. Questo è che, per ragioni molteplici, potesse convenire di accordare la elettività del sindaco anche ai capoluoghi di mandamento, i quali, senza possedere una popolazione superiore a 10,000 abitanti, si trovino in speciali condizioni. Comunque, esprimendo la speranza che si proceda ulteriormente sulla via intrapresa, di nuovo raccomanda che si approvi il nuovo articolo della Commissione.

DELFICO si unisce alla opinione di quei suoi colleghi, i quali vorrebbero il diritto di eleggere il proprio sindaco accordato a tutti i comuni del Regno.

Crede che non convenga creare dei comuni privilegiati; d'altra parte non è prudente dividere i sindaci in due categorie, quella nominata dal Governo e quella nominata invece dal libero voto dei concittadini.

Se non si applica il sistema unico del sindaco elettivo l'oratore prevede grandi inconvenienti.

MANFRIN rammenta che il primitivo articolo della Commissione non accennava altrimenti al criterio della popolazione. Chiede come ora la Commissione lo abbia ammesso, mentrechè nella relazione si legge che un tal criterio è di per sè « incerto e fallace ».

FINALI, relatore, risponde al senatore Manfrin che se egli avesse badato all' intera relazione avrebbe veduto come nel discutere della elettività del sindaco la Commissione abbia seguito due criteri, quello della popolazione e quello della costituzione ufficiale del comune.

Informa il Senato del metodo seguito dalla Commissione nell' esaminare gli emendamenti che erano stati proposti all'art. 50 e dei motivi che determinarono le sue conclusioni e la nuova redazione dell'art. 50, che fu consentita anche dal sig. ministro.

FARALDO dice che col nuovo art. 50 si sancisce un principio contro il quale si protestò vigorosissimamente nella discussione generale, il principio della prevalenza del numero. Ciò non è logico e nemmeno prudente. Perchè un comune florido e colto di meno che 10,000 anime dovrà essere trattato con norma inferiore a quella di un comune il quale non abbia sopra di esso altro titolo che la maggiore popolazione? Per questi altri comuni avrebbe creduto conveniente accettare almeno il sistema della terna. Ove non si adotti almeno questo temperamento, voterà contro l'articolo.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno, dopo il discorso di sabato ha poco da aggiungere. Per amor di pace accetta il nuovo articolo della Commissione.

È vero che quando uno si trova alla testa del Governo egli vede ed esamina molte questioni con criteri alquanto diversi da quelli che potevano essere in lui prevalenti mentre si trovava nell' opposizione. Gli uomini non hanno da stare fermi, devono progredire. Osserva che i paesi nei quali la nomina dei sindaci si fa ancora dal capo dello Stato sono il Portogallo, la Francia e l'Inghilterra. In particolare si ferma ad esaminare come avvenga a Londra la scelta del *lord mayor* e la relativa conferma della Regina.

Coll' avere aderito alla nuova formola della Commissione non ha

affatto disdetto i principi passati. Non può negarsi che il sindaco eserciti funzioni governative.

La diversità di trattamento fra comuni scomparisce davanti alla condizione unica ed universale della conferma regia, ossia della regia immissione in possesso.

Fa notare come nei grandi comuni, a causa delle influenze della stampa, la opinione pubblica possa procedere più illuminatamente che nei piccoli.

Queste sono le considerazioni che lo hanno indotto ad accogliere la nuova proposta della Commissione.

La raccomanda al Senato.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 50 secondo la nuova proposta della Commissione.

(Approvato).

Procedesi all'art. 51.

Art. 51.

Per le elezioni del sindaco da farsi dai Consigli comunali saranno osservate le normi seguenti:

Quando per la elezione non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, l'elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta coll'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun canditato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio, ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco è presieduta dall'assessore anziano se la Giunta comunale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

PRESIDENTE. A questo articolo ha proposto un emendamento il senatore Calenda.

CALENDA svolge l'emendamento, tendente a che alla terza adunanza qualunque sia il numero dei votanti debba seguire la nomina del sindaco.

L'emendamento suona così:

« Se per numero insufficiente di consiglieri o per insufficienza di voti non ha potuto seguire la elezione del sindaco nelle prime due convocazioni si procede in un'adunanza successiva alla votazione definitiva qualunque sia il numero dei votanti ».

FINALI, relatore, dice che la Commissione non può accettare l'emendamento del senatore Calenda perchè nei punti quarto, quinto e sesto dell'art. 51 si provvede e in modo sufficiente e distinto ai casi preveduti dallo stesso senatore Calenda.

INGHILLERI, commissario regio, crede che la redazione del senatore Calenda potrebbe dar luogo ad equivoci.

Seguono altre osservazioni del relatore e del commissario regio, in seguito alle quali il senatore Calenda ritira il suo emendamento.

Approvansi poi gli articoli 51, 52 e 57 che erano stati sospesi nella seduta di sabato.

Riprendesi in esame l'art. 63 che era stato sabato, assieme ad alcuni emendamenti, rinviato alla Commissione.

Art. 63.

In ciascuna provincia è istituita una Giunta provinciale amministrativa ed è composta del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell' interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale i quali durano in ufficio quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano per metà ogni biennio. La rinnovazione dei membri eletti dal Consiglio alla fine del primo biennio è fatta per estrazione a sorte. Il ministro dell'interno designa pure un consigliere di prefettura supplente.

Sono deferite alla Giunta provinciale amministrativa le attribuzioni conferite alla Deputazione provinciale dagli articoli 113, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 144 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*.

Sono attribuite alla Giunta stessa le facoltà date alla Deputazione provinciale dagli articoli 4, 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 24 della legge del 3 agosto sulle Opere pie. Contro le decisioni della Giunta è applicabile l'art. 18 della medesima legge.

Ai commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che sarà determinata per decreto reale.

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

PRESIDENTE annunzia che, in seguito all'esame degli emendamenti proposti, la Commissione ha riformato il testo di quest'articolo mediante un emendamento così concepito:

Sostituire ai paragrafi 2° e 3° il seguente:

« Sono deferite alla Giunta amministrativa le attribuzioni date alla « Deputazione provinciale dagli articoli 113, 137, 138, 139, 140, 141, « 142, e 144 della legge 20 marzo 1865, allegato A, e dagli articoli « 4, 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 24 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere « pie; nonchè ogni altra attribuzione di tutela data dalle leggi alla De« putazione provinciale ».

CALENDA propone un nuovo emendamento che si riferisce all'ultimo alinea dell'articolo ed ha per oggetto di impedire che la medaglia di presenza venga accordata a quelli fra i supplenti i quali senza bisogno intervengono alle sedute della Giunta.

ROSSI A, prega il relatore a dire in quale conto e per quanta parte la Commissione abbia accolto l'emendamento da lui presentato assieme ai senatori Devincenzi, Deodati, Corte e Cavallini nei seguenti termini:

Alla linea ottava, dopo le parole: « sono rieleggibili », aggiungere le seguenti: « se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza; « questa pel primo biennio è determinata dalla sorte. I commissari « scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione ».

FINALI, relatore, dichiara che la Commissione ha nella sua proposta di modifica conglobato, con una variante, anche l'emendamento del senatore Rossi A. Quanto all'emendamento del senatore Di Sambuy la Commissione, per ragioni già accennate, non lo accetta.

ROSSI A. ringrazia.

DI SAMBUY dice che, sembrando ormai risoluto che la sua proposta contraria alla Giunta amministrativa non sarebbe accettata, e per non far perdere tempo al Senato combattendo per uno scopo che l'oratore crede giustificatissimo, ma che non presenta probabilità alcuna di venire adottato, rinunzia all'emendamento da lui proposto all'art. 63.

CAVALLINI crede che, accettata la massima dei due anni, si potrebbe rinviare l'articolo alla Commissione.

PRESIDENTE dice che il regolamento vieta di porre ai voti delle massime.

COLOCCI propone un emendamento in forza del quale sia data la medaglia di presenza soltanto ai membri non residenti nel capoluogo di provincia.

FINALI, relatore, domanda che l'emendamento Rossi sia rinviato alla Commisssione per poterlo coordinare col concetto della Commissione.

PRESIDENTE osserva al relatore che allora dovrebbesi sospendere la votazione sull'art. 63, mentre non gli pare difficile coordinare la proposta della Commissione coll'emendamento del Senatore Rossi A.

Coll'adesione della Commissione propone questo coordinamento nei termini che risultano dal testo dell'articolo com'è riferito più sotto, al quale la commissione, il ministro ed i diversi proponenti fanno adesione.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, chiede alla Commissione di ripristinare l'ultimo periodo del primo comma, pur togliendo le parole *sotto pena di nullità.* Ritiene necessario dire che i supplenti non abbiano da intervenire nelle sedute della Giunta se non quando mancano membri effettivi, perchè è invalsa l'abitudine che i supplenti intervengano e votino.

Si riserva poi di inserire nel regolamento la disposizione che non sia data la medaglia di presenza ai supplenti che fossero intervenuti senza bisogno alle sedute della Giunta.

CALENDA, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, ritira il suo emendamento.

CAVALLINI non trova male che i supplenti, per maggiore svolgimento delle discussioni, possano intervenire alle sedute. Teme inoltre che la disposizione, che impedisce la rielezione se non dopo un biennio possa privare l'Amministrazione di buoni elementi.

FINALI, relatore dichiara che la Commissione accetta la reintegrazione chiesta dal ministro dell'ultimo periodo del primo comma. Crede che la disposizione che vieta la rielezione durante il biennio possa, è vero, portare l'inconveniente di far privare l'Amministrazione di buoni elementi, ma dà garanzia di evitare consorterie che da quella disposizione potrebbero uscire i temuti inconvenienti.

PRESIDENTE pone ai voti distintamente nelle sue varie parti e quindi complessivamente l'art. 63 che viene definitivamente approvato nei seguenti termini:

Art. 63.

In ciascuna provincia è istituita una Giunta provinciale amministrativa ed è composta del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell'interno e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio.

I commissari scaduti rimangono in ufficio sino alla loro surrogazione, non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza; questa pel primo biennio è determinata dalla sorte. Il ministro dell'interno designa pure un consigliere di prefettura supplente.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano membri effettivi.

Sono deferite alla Giunta amministrativa le attribuzioni date alla Deputazione provinciale dagli articoli 113, 137, 138, 139, 141, 142 e 144 della legge 20 marzo 1865, allegato A, dagli articoli 4, 18, 14, 15, 16, 17, 21 e 22 della legge 3 agosto 1862, sulle Opere pie: nonchè ogni altra attribuzione di tutela data dalle leggi alla Deputazione provinciale.

Ai commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che sarà determinata per decreto reale.

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Si passa alla discussione dell'art. 64, del seguente tenore:

Art. 64.

Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) i consiglieri provinciali della provincia;

c) i sindaci dei comuni della provincia;

d) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio:

e) gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle Opere pie.

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate dalle lettere *a, b, c, d, e,* del presente articolo, che in caso di elezioni non avranno fra 8 giorni dall'elezione medesima rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili.

ROSSI A., in nome proprio e dei senatori Jacini, Guerrieri Gonzaga, Corte, Manfrin, Zoppi, Sonnino, Deodati, Cavallini, Devincenzi, sostiene un emendamento, perchè in quest'articolo si ripristini una lettera *g*) che vi era stata inserita dall'altra Camera, per comprendere *fra gli esclusi* dal poter far parte della Giunta provinciale amministrativa *gli avvocati e procuratori esercenti.*

Dice che qui non si tratta di discutere la moralità o la competenza di una rispettabile classe di cittadini, ma unicamente di vedere la realtà dei fatti.

Osserva che nell'altra Camera nessuna voce si è alzata a combattere la esclusione di cui si tratta...

PRESIDENTE fa osservare all'oratore non essere consentito dal regolamento di commentare in una delle due Camere i voti espressi nell'altra.

ROSSI A. non toccherà più questo particolare. Tornando all'argomento, aggiunge che la stampa non occupandosi di tale oggetto, e la coscienza pubblica, sembrano aver ratificata la esclusione degli avvocati e procuratori esercenti dal far parte delle Giunte provinciali amministrative

Accenna al valore che la coscienza pubblica attribuisce alla influenza di membri del Parlamento i quali si interessino di cause attinenti alle attribuzioni della giustizia...

PRESIDENTE prega l'oratore a tenersi strettamente all'argomento.

ROSSI A. vuole solo constatare il fatto che i clienti, pure non dubitando affatto della loro onestà, magnificano la influenza dei loro avvocati, i quali sieno investiti di mandato politico...

PRESIDENTE. I clienti possono credere quello che vogliono; ma non possono qui addursi argomenti che, sia pure indirettamente, possano sembrare offensivi...

ROSSI A. non ha avuto la più lontana idea di offendere chicchessia......

PRESIDENTE. Ma nemmeno si possono toccare argomenti i quali riflettano la dignità del Corpo cui si appartiene..... (Approvazioni).

ROSSI A. spiega le sue parole. Crede non potersi negare che influenze indebite si verifichino anche nel campo della giustizia (Rumori).

Crede che, se si ammetterà il principio della indennità ai membri del Parlamento, scemeranno di molto gli avversari del Governo.

Dimostra che non è ragionevole l'argomentare dagli avvocati, ai medici, agli ingegneri ed agli architetti, perchè questi non hanno cause proprie nè altrui da fare emergere e da difendere.

Conchiude dicendo che ripristinando l'alinea *g* dell'art. 64, votato dall'altra Camera, il Senato questa volta, come sempre, provvederà bene al suo alto prestigio.

COSTA domanda la parola per una dichiarazione.

CENCELLI, per fatto personale, nega di avere detto, come asserì il senatore Rossi, che nell'esame del progetto attuale la Commissione non si sia mai trovata unanime, mentre invece spessissimo le è avvenuto di trovarsi in perfetto accordo. Trattandosi di legge amministrativa, dice essere avvenuto bene spesso, come era naturale, che le maggioranze si spostassero. Che se in una questione vi fu discussione minima e quasi unanimità, questa fu di togliere la esclusione degli avvocati e procuratori esercenti.

ERRANTE dice che la Camera ha voluto escludere gli avvocati e procuratori e che il Senato quando lo creda può senz'altro togliere l'esclusione.

Dice che non ha sentito dal senatore Rossi neppure una ragione che giustifichi l'esclusione.

Non hanno forse intelligenza e studio? Certamente che sì. Ma si può dire che non abbiano coscienza? Seggono alla Camera, stanno al Governo, vi portano lumi, rettitudine, operosità, e perchè allora escluderli dalla Giunta provinciale?

Esamina le altre esclusioni portate nell'art. 64 e dimostra che in tutte le altre esclusioni vi è una ragione logica, mentre in quella degli avvocati non vi è motivo determinato di escluderli, e quindi sarebbe ingiustizia il ritenerli sospetti.

Dice che il Senato è nel suo diritto e fa il suo dovere cancellando l'esclusione degli avvocati.

Crede che di coscienze non ve ne ha che una, quella propria, e, all'infuori di cose grandi, la coscienza pubblica non si occupa di queste inezie.

Conchiude pregando il Senato di togliere la esclusione di che trattasi.

MIRAGLIA dice che il discorso del senatore Rossi A. lo ha amareggiato. Gli avvocati sono onesti operai della giustizia.

A lode del fôro italiano, dice che anche in tempi tristissimi il ceto degli avvocati ha resistito.

Avendo personale esperienza degli avvocati che furono, sono e saranno ministri, sostiene che dànno spendido esempio di rispetto alla giustizia.

È vero che gli avvocati sono potenti, perchè potente è la scienza.

Ricorda che la sua origine è stata nel fôro dove ha trovato asilo e protezione.

Dice che fin quando ci saranno Governi, gli avvocati, non perchè avvocati, ma perchè sapienti e intelligenti, reggeranno gli interessi pubblici e i privati.

Osserva che le eccezioni del senatore Rossi sono contro la scienza degli avvocati. Perchè hanno i clienti!

Se è vero che l'avvocato non deve essere nominato perchè ha i clienti, non dovrebbero essere nominati i giudici perchè corruttibili, non i ministri perchè possono diventare arbitrari.

Conclude esortando il Senato ad approvare la proposta della Commissione.

PUCCIONI fa due dichiarazioni: la prima è che intende astenersi dal voto sull'emendamento Rossi A.; la seconda è che, avendo avuto per venti anni l'onore di sedere nella Giunta provinciale di Firenze, ha la coscienza di non aver mai fatto servire la sua posizione allo interesse dei suoi clienti. Ogni volta che poteva trattarsi di questo, egli si astenne.

CAVALLINI, come uno dei firmatari della proposta Rossi, dichiara di essersi indotto a firmarla unicamente per considerazione dei gravi affari cui gli avvocati devono intendere e che impedirebbero loro di fungere diligentemente da membri delle Giunte provinciali.

CAMBRAY DIGNY confuta i diversi argomenti addotti per giustificare la esclusione proposta dal senatore Rossi A.

COSTA dichiara che anche egli si asterrà dal voto sull'emendamento Rossi A.

Non ha ben compreso la ragione delle osservazioni dell'on. senatore Rossi A. sulle influenze degli avvocati politici nella giustizia. Ma non può tenersi dall'attestare contro di esse anche in nome dell'illustre suo predecessore.

ZOPPI si associa alle dichiarazioni del senatore Cavallini.

PETRI ed ARRIGOSSI dichiarano che si asterranno.

AMORE dichiara che crederebbe di offendere la classe cui appartiene non prendendo parte alla votazione sull'emendamento Rossi A. Voterà contro.

REGA associasi alla dichiarazione del preopinante.

FINALI, relatore, dopo lo splendido discorso del senatore Miraglia non ha nulla da aggiungere contro la proposta Rossi A.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ha sentito con dispiacere le cose dette dal senatore Rossi, non per gli avvocati ma per le voci assurde di cui egli si è fatto interprete.

Non crede di dolersi delle cose dette contro il ceto degli avvocati al quale si onora di appartenere, mentre, come ministro, non può e non deve esercitarne l'ufficio.

La magistratura italiana è superiore a qualsiasi sospetto: è la martire della giustizia.

Un avvocato dinanzi alla Corte o Tribunale umilierebbe sè stesso se profittasse della sua posizione politica.

Dice che le volgarità che talora si trovano nei giornali contro i giudici, non meritano di essere accolte.

Come capo del Governo ha avuto occasione di conoscere anche meglio che come avvocato quanto sia alta e intemerata la magistratura italiana e l'amministrazione della giustizia. (Approvazioni).

CORTE, poichè l'on. presidente del Consiglio alludendo alle voci di cui si è fatto interprete il senatore Rossi, ha detto che si sono elevati sospetti, ricorda che sono avvenuti dei fatti che vuole guardare da tutta l'altezza dalla quale ha il diritto di guardare. E non erano sospetti. Dice che egli ha formulato delle accuse dietro alle quali vi è il generale Clemente Corte.

AURITI dice che la magistratura italiana è stata difesa dal sentimento generale d'Italia.

Se il senatore Corte intende fare allusione ai fatti particolari, chiegga al Senato una discussione particolare, e quando questa sarà autorizzata avrà le debite risposte.

Mentre innanzi ad accuse indeterminate non si risponde altrimenti, perchè in Senato non può discutersi che sulle cose che sono in discussione.

CORTE dichiara che certamente non rifiuterà che certi fatti sien giudicati dal Senato e ricorda che ve l'ha chiamato ripetutamente e con grande insistenza e rinunciò perfino alla sua qualità di senatore per esser giudicato anche dai tribunali ordinari.

Mantiene quello che ha detto su quest'argomento ed è certo di provarlo.

ROSSI A. ha la coscienza tranquilla. Non ha mai inteso di offendere la giustizia e nemmeno di accennare alla memoria del predecessore dell'onor. Costa. Dichiarasi contento che sia offertaglisi occasione di dire quello che ha detto. Conchiude dicendo di non poter soffocare un presentimento, che cioè il Senato esca da questa discussione assiderato...

PRESIDENTE rinnova all'oratore la preghiera di non usare termini i quali possano ledere la dignità del Corpo al quale egli appartiene...

ROSSI A. Spiega le sue parole e termina dichiarando che, per togliere di mezzo la questione, ritira l'emendamento...

PRESIDENTE. Ella vuol dire la sua firma, giacchè ve ne sono delle altre.....

ROSSI A. La mia firma, bene inteso. Gli altri faranno il piacer loro

GUERRIERI GONZAGA, in nome proprio e degli altri colleghi firmatari, mantiene la sua firma apposta all'emendamento Rossi.

Dichiara che esso non fu da questi sviluppato secondo le opinioni sue. Il senatore Rossi esagerò sostenendo nel modo che ha fatto una tesi che aveva ed ha per sè fondamento di pura convenienza ed equità. Non fu mai avversario degli avvocati.

Ma sembragli eccessivo il pretendere, come fece l'on. Miraglia, che essi rappresentino ed impersonino la scienza. Varie legislazioni ammettono la loro esclusione dall'amministrazione. E oltre a questo non si tratta di escludere tutti gli avvocati, ma quelli soltanto che esercitano in un dato luogo, per ragione della contraddizione in cui possono trovarsi nella loro duplice qualità di amministratori e di avvocati. (Bene!)

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento dei senatori Jacini, Guerrieri-Gonzaga, Corte, Manfrin, Zoppi, Sonnino, Deodati, Cavallini, Devincenzi, perchè sia reintegrata la lettera *g*, relativa alla esclusione degli avvocati, che la Commissione propone di sopprimere.

In seguito a prova e controprova l'emendamento risulta respinto.

Pone quindi ai voti l'intiero art. 61, che viene approvato e, attesa l'ora tarda, rinvia il seguito della discussione a domani.

La seduta è sciolta alle ore 6 e un quarto.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 3 dicembre 1888.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,20.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato scorso.

TROMPEO, LAGASI, FAINA, SANVITALE, ROSSI e DINI dichiarano che se si fossero trovati presenti alla votazione di sabato scorso sull'ordine del giorno proposto dal deputato Villa avrebbero votato pel *no* e quindi in favore della Commissione unica.

(Il processo verbale è approvato.)

PRESIDENTE comunica [illegible] con la quale annunzia la nomina a sotto-segretario per l' interno dell'onorevole Alessandro Fortis.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla Corte di cassazione.

CUCCIA parla sull'art. 1° col quale si delegano alla Corte di cassazione di Roma le attribuzioni spettanti alle altre Corti di cassazione del regno in materia penale.

Nota come con la votazione dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione, rimanga impregiudicata la questione della suprema magistratura del regno; e non vorrebbe che qualcuno degli articoli della legge che ora si discute andasse contro questo principio ormai stabilito.

Prega quindi il ministro che consenta, esaurita la questione politica, che la questione tecnica sia svolta con eguale equanimità, pienezza ed imparzialità di discussione, senza sovrappensiero, in quanto alle modificazioni che potrebbero essere introdotte nella legge, circa la necessità di rimandarla al Senato.

Venendo quindi in particolare all'art. 1° propone insieme agli onorevoli Barazzuoli, Villa e Romano il seguente emendamento:

« La Corte di cassazione di Roma, oltre le attribuzioni che le sono deferite dalle leggi 12 dicembre 1875, n. 2837 e 21 marzo 1877, n. 3761 eserciterà quelle ora spettanti alle altre Corti di cassazione del regno *sui conflitti di giurisdizione in materia penale, sui ricorsi del Pubblico Ministero nell'interesse della legge e sui ricorsi penali che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite* ».

BARSANTI dichiarasi oppositore del disegno di legge, non del ministro proponente; quindi spera che questi voglia consentire a introdurre qualche rettificazione nella legge stessa, quale venga ad essere riconosciuta necessaria nella discussione. Propone in conseguenza il seguente emendamento:

« *Sino a che sia riordinata la Suprema Magistratura del regno*, le sezioni di Corte di cassazione in Roma, oltre le attribuzioni che sono a loro deferite dalle leggi 12 dicembre 1875, numero 2837, e 31 marzo 1877, eserciteranno quelle ora spettanti in materia penale alle Corti di cassazione di Napoli, Palermo, Torino e Firenze ».

Con tale emendamento, che riproduce le parole della legge 12 dicembre 1875, l'oratore intende affrettare il riordinamento del supremo magistrato; giacchè ritiene urgente togliere i non pochi e non lievi sconci cui quell'Istituto dà luogo.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, non può accettare l'emendamento dell'onorevole Cuccia, ritenendolo contrario all'intento della legge, che è quello di concentrare in Roma tutto il lavoro penale delle Cassazioni e di unificare la giurisprudenza penale.

Non può nemmeno consentire di dare carattere di provvisorietà, come vorrebbe l'onorevole Barsanti, ad una riforma che ha carattere definitivo, fino a che non sopraggiunga un nuovo riordinamento del magistrato di Cassazione.

RIGHI, relatore, si associa alle dichiarazioni dell'on. ministro.

(La Camera non approva i due emendamenti, ed approva l'articolo primo proposto dal Ministero).

CUCCIA dà ragione del seguente articolo aggiuntivo:

« Sulle domande di cassazione contro sentenze inappellabili dei pretori e dei tribunali correzionali giudicherà la Corte di appello del distretto; osservati i termini e i modi prescritti dal Codice di procedura penale, titolo X, libro II.

« Le sentenze della Corte di appello non sono in questo caso suscettive di ricorso, meno che da parte del Pubblico Ministero nell'interesse della legge ».

RIGHI, relatore, non può accettare la proposta dell'onorevole Cuccia e prega la Camera di non approvarla.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, si associa a questa dichiarazione.

SACCHI si unisce al ministro ed al relatore nel combattere la proposta dell'onorevole Cuccia.

CUCCIA mantiene il suo articolo aggiuntivo.

(Messo ai voti è respinto).

CUCCIA svolge il seguente emendamento all'art. 2°:

« La sezione penale della Corte di cassazione di Roma è composta di quattordici consiglieri oltre il presidente.

« Essa giudicherà col numero invariabile di nove votanti ».

Conclude dicendo che se si vuole la Cassazione unica, convien volere anche che sia *una* veramente, anche nei suoi funzionamenti.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, assicura l'onorevole Cuccia che egli sostiene gli articoli proposti senza considerare affatto se la legge debba tornare o no al Senato. Quanto all'emendamento in sè stesso, dichiara che non può accettarlo, e ne rileva i difetti, partendo da osservazioni fatte dallo stesso onorevole Cuccia.

RIGHI, relatore, concorda nelle osservazioni fatte dal ministro. Aggiunge poi che la Commissione non può accettare le obbiezioni fatte dall'onorevole Cuccia in base ad una supposta determinazione *a priori* di emendare o no la legge.

(L'articolo sostitutivo del deputato Cuccia non è approvato. Si approvano gli articoli 2 e 3).

CUCCIA propone che si riservi la discussione dell'art. 4 dopo lo articolo 8.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, e RIGHI, relatore, consentono.

(Così è stabilito).

INDELLI parlando sull'art. 5° domanda qual venga ad essere la posizione del personale delle presenti Corti, e se ne restino pregiudicati i diritti.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, risponde che non rimane nulla pregiudicato.

(Si approvano gli articoli 5 e 6).

CAMBRAY-DIGNY parla sull'art. 7°. Dubita che le disposizioni di quest'articolo, riguardo al personale, possano inceppare in qualche caso l'andamento regolare del servizio. Propone che prima si discuta l'articolo 8°.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli e RIGHI, relatore, notano che con l'approvazione dell'articolo 7° non rimarrà pregiudicata alcuna questione.

CAMBRAY-DIGNY insiste nella sua proposta.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, osserva che la formazione dei ruoli secondo l'art. 7° non può essere in alcun modo pregiudicata dall'approvazione dell'art. 8.

CAMBRAY-DIGNY non insiste.

È approvato l'art. 7.

FINOCCHIARO-APRILE parla sull'articolo 8 e rileva come esso esca dai limiti indicati dal principio fondamentale della legge, deferendo alla Corte di Roma la competenza in tutti gli affari civili a sezioni riunite.

Tanto nella discussione che ebbe luogo in Senato, quanto nella relazione, si accennò al fatto che le disposizioni relative a quest'articolo potevano essere stralciate senza turbare l'economia della legge.

Nella lunga discussione che ora di essa si è fatta nella Camera si accennò da quasi tutti gli oratori, compreso l'onorevole guardasigilli, alla convenienza di lasciare impregiudicata la quistione relativa alla terza istanza, che molti vorrebbero sostituita alla Cassazione.

Frattanto è evidente che l'articolo 8 pregiudica quest'importantissima questione. Nè vale il dire che si tratta di una soluzione provvisoria, giacchè in Italia sono le cose provvisorie quelle che durano più lungamente. E del resto le discussioni che si ebbero in Senato sul proposto, chiaramente manifestano che più che di una risoluzione provvisoria si tratta di un primo passo, di un avviamento alla soluzione definitiva.

Se esamina poi nelle sue particolarità quest'articolo 8 vi trova diverse gravi irregolarità: fu detto che nei giudizi a sezioni riunite deve essere presente la sezione che ha già conosciuto il ricorso; frattanto si viene a deferire alle sezioni unite di Roma il rivedere un giudicato di una sezione che non può essere presente, perchè risiede in un'altra città.

In questo modo si viene ad intralciare tutta la nostra procedura, e si viene a ledere quella famosa uguaglianza in faccia alla legge, che tanto si è decantata a pro della presente legge, giacchè mentre le sezioni delle Cassazioni di Torino o di Palermo non avranno il diritto d'intervenire nei giudizi a sezioni riunite, la sezione della Cassazione di Roma v'interverrà, venendo così ad essere costituita in una posizione privilegiata.

Spera che l'onorevole guardasigilli, in uno degli emendamenti presentati troverà il modo di sostituire degnamente l'articolo 8; si augura che il patriottismo dell'onorevole ministro farà sì che egli in questo punto almeno voglia ritornare sulle sue proposte, esaminando definitivamente la questione del riordinamento del supremo magistrato secondo le tradizioni giuridiche italiane. (Approvazioni).

FALCONI svolge il seguente emendamento:

« O sopprimere il primo comma, o modificarlo nel seguente modo:

« Per le decisioni a sezioni unite dei ricorsi in materia civile e commerciale, quando manchi il numero di undici votanti nelle sezioni di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, sarà esso completato a norma dell'articolo 285 della legge sull'ordinamento giudiziario, applicandosi a Napoli ed a Torino le disposizioni della legge del 12 dicembre 1875, n. 2837 ».

Si associa a quanto ha splendidamente detto l'onorevole Finocchiaro-Aprile, dimostra come l'articolo 8 equivale praticamente alla soppressione o per lo meno all'esautorazione di tutte le Corti di cassazione civili all'infuori di quella di Roma. Spera che per tutelare la dignità delle Corti di cassazione di provincia il ministro vorrà ritirare l'articolo ed adottare il suo emendamento.

TURBIGLIO rinunzia a parlare.

CERRUTI risponde ad alcune osservazioni dell'onorevole Finocchiaro-Aprile, e si associa ad una raccomandazione fatta dall'onorevole Buttini, perchè nel regolamento si provveda a mettere in eguali condizioni tutte le decisioni a sezioni unite in qualunque parte del paese la quistione sia stata la prima volta decisa.

Esamina in quali casi possa aver luogo una decisione a sezioni unite, e dimostra come sarebbe opportuno stabilire espressamente la incompetenza della Cassazione di Roma, ogni volta che a norma di legge il ricorso non deve essere esaminato a sezioni unite. Espone le ragioni per le quali gli sembra che non possa accettarsi l'emendamento dell'onorevole Falconi.

DELLA ROCCA crede che se il dubbio sollevato dall'on. Cerruti si avesse a decidere nel senso della competenza della Cassazione di Roma, sarebbe inutile conservare le altre quattro Cassazioni civili. Insiste nell'affermazione già fatta dall'onor. Finocchiaro che con l'articolo 8°, il trattamento che si fa alle decisioni a sezioni unite, è diverso se il ricorso viene dalla giurisdizione della Cassazione di Roma ovvero da quella di una delle altre quattro Corti supreme.

Crede conforme alla natura delle decisioni a sezioni riunite, che vi prenda sempre parte la sezione che per la prima si è pronunziata.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, adempiendo all'impegno preso coll'onor. Villanova, dichiara a nome dell'onor. presidente del Consiglio, trattenuto al Senato, che egli risponderà alla sua interrogazione dopo che sarà svolta l'interpellanza dell'onor. Plebano.

VILLANOVA aveva presentato una interrogazione perchè desiderava al più presto possibile esporre alcuni fatti, ed avere dal Governo una risposta. Di fronte a questo ritardo, egli ritira per ora la sua interrogazione, riservandosi di ripresentarla se lo crederà opportuno.

La seduta termina alle 6.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEVERS 2. — I deputati intransigenti Basly e Brialou tennero, stasera, al Teatro, una conferenza anti boulangista.

Furono pronunziati discorsi e approvate mozioni con cui si protestava contro le mene cesariane e si dichiarava il generale Boulanger traditore della patria e plagiario di Bonaparte.

Alcuni deputati fecero affiggere in Nevers una protesta contro la condotta del prefetto che impedì il ricevimento di Boulanger. Dicono essere questo l'atto di un Governo che ha paura e che di repubblicano ha soltanto il nome. La protesta soggiunge: « Quando l'ora suonerà, saprete mostrare legalmente il vostro disprezzo per tali violenze. A voi spetterà l'ultima parola. Viva la Repubblica! Viva la Revisione! Viva la Francia »

NEVERS, 2. — Il banchetto dato in onore del generale Boulanger fu di 500 coperti ed incominciò alle 5 pom.

Il generale Boulanger fu molto acclamato e pronunziò un discorso nel quale disse: « La situazione è fatta dalle stesse onte del 2 dicembre; però nessun uomo è così insensato da volere ristabilire il regime autoritario.

Dobbiamo ritornare non al 1851, ma al 1789. Abbiamo gli stessi bisogni interni di allora, la stessa necessità di organizzare la difesa nazionale.

A tale scopo il rivedere la Costituzione è un mezzo per stabilire una Repubblica la cui Costituzione sarà un contratto sociale, non imposto dal beneplacito ministeriale, ma elaborato ed accettato dalla Nazione, e la quale sarà veramente, allora, una Repubblica nazionale ».

Il generale Boulanger soggiunse: « Fra alcuni mesi, 8 milioni di voti acclameranno questa Repubblica ».

PARIGI, 3. — I giornali radicali sono soddisfatti della giornata di ieri. Dicono che il popolo vuole mantenere la Repubblica e respingere la dittatura.

— I giornali conservatori e boulangisti constatano che la manifestazione non ebbe il successo atteso, che il corteggio era poco numeroso e la folla senza entusiasmo.

— Il *Journal des Débats* deplora che il Governo abbia lasciato il municipio porsi alla testa di un movimento rivoluzionario.

PARIGI, 3. — Camera dei Deputati. — Gaillard domanda la creazione di cattedre di diritto internazionale a Parigi, perchè la Francia non rimanga estranea ai tentativi per l'Arbitrato internazionale della pace. Soggiunge che poichè si spende molto per la guerra, si può destinare qualche migliaio di franchi per la pace. (Applausi ripetuti).

Questo emendamento, appoggiato dal commissario del Governo, è approvato.

LONDRA, 3. — Secondo un telegramma da Alessandria al *Morning Post*, la situazione, nel Sudan, è pericolosa; i Dervisci minacciano la frontiera e un'azione energica è necessaria. Bisogna, ove occorra, riprendere Khartum. Il momento è favorevole, perchè i Sudanesi sono divisi.

LONDRA, 3. — Fu pubblicata la corrispondenza diplomatica dal 27 ottobre 1887 al 24 novembre 1888, riguardo alla tratta degli schiavi sulla costa orientale d'Africa.

Il residente inglese ad Aden riferisce che si faceva nel luglio 1888 un traffico di schiavi ed armi nel protettorato francese sulla costa dei Somali.

Il ministro degli esteri di Francia, Goblet, promise nel settembre scorso di fare un'inchiesta e disse che le navi da guerra francesi sulla costa orientale d'Africa agirebbero contro tutte le navi che facessero traffico di schiavi.

Il 24 ottobre scorso lord Lytton, ambasciatore inglese a Parigi, ricevette istruzione di proporre al ministro Goblet, vista la persistenza del sistema di portare gli schiavi sotto bandiera francese, di acconsentire ad un accordo, secondo il quale gl'incrociatori delle due nazioni avrebbero il dritto di visitare e di arrestare le navi colla bandiera dell'una o dell'altra nazionalità. Il ministro Goblet rispose di avere spedito istruzioni al governatore francese ad Obock d'inviare un rapporto dettagliato sul traffico di schiavi nel Golfo di Tadjura ed affermò che, secondo rapporti precedenti da Obock, i casi menzionati avrebbero avuto luogo fuori dei limiti della giurisdizione francese.

LONDRA, 3. — Secondo il corrispondente del *Daily Telegraph* a Pietroburgo, un Consiglio militare segreto decise, dietro avviso del generale Gourko, che, in caso di guerra, essendo prevista l'occupazione della Polonia da parte dei tedeschi, l'approvvigionamento di Varsavia sarebbe calcolato soltanto sulla base della cifra della guarnigione, aggiungendovi cinquantamila abitanti. Il rimanente della popolazione, ossia 350 mila abitanti, dovrebbe lasciare la città per non intralciare la difesa.

PARIGI, 3. — Si crede che il marchese di Montmarin, consigliere dell'ambasciata di Francia a Vienna, verrà nominato ministro a Belgrado.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 3 dicembre 1888.

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Méd.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 95 97 90	97 93	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 85
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	97 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	464 50	464 50	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	477 50
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	502 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	782 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	615 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	580 »
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1165 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	385 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	573 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	920 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1422 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1160 »
Dette Società Acqua Marcia	1 luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	103 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	225 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	475 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	600 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	305 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	495 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	443 »
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
4 ½	Francia	90 g.	»	»	99 97½
	Parigi	chèques	»	»	101 15
5	Londra	90 g.	»	»	25 27
	Londra	chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
	Germania	chèques	»	»	»

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione . . . 28 dicembre
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 98 30 fine corr.
Az. Banca Generale 668, fine corr.
Az. Banca di Roma 770, 782 fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 580, 585 fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1875, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 358, 357, 355 354 fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 918, 920, 915, 912, 910, 909, 911, 914, 916 fine c.
Az. Società dei Molini e Mag. Gen. 335,75 335 fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 327, 328 fine corr.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.